



COMUNE DI GALLIATE

SETTORE SOCIO-CULTURALE

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 33 del 20.06.2002

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n° 7 del 19.02.2009

Art. 1 – Principi generali - Chi accede al servizio di frequenza dell'Asilo Nido deve corrispondere al Comune una retta a parziale copertura dei costi. La retta è costituita da una quota mensile e da una quota giornaliera. Le famiglie residenti corrispondono la retta sulla base della propria condizione economica la cui valutazione deve essere effettuata mediante la dichiarazione sostitutiva unica dell'Indicatore della Situazione Economica di cui al D. Lgs. N. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. N. 130/2000. Il Comune si fa carico, con proprie risorse e stipulando idonee convenzioni, dell'onere derivante dalla elaborazione della dichiarazione ISE resa dai cittadini residenti ai Centri di Assistenza Fiscale presenti sul territorio comunale.

Nel caso di bambini non residenti, non possono essere applicate rette agevolate. Ad essi si applica la retta massima.

Art. 2 – Modalità per la definizione delle rette – In sede di definizione delle rette e delle tariffe, la Giunta Comunale approva in forma dettagliata le voci che costituiscono la retta di frequenza dell'Asilo Nido, da riferirsi al costo medio pro-capite desunto dall'analisi delle voci che costituiscono gli elementi di spesa del servizio dell'anno precedente e delle analoghe voci riferite a trasferimenti assegnati per il suo funzionamento. Le voci che costituiscono la retta sono:

1. Importi fissi giornalieri differenziati in base alla fascia di frequenza richiesta dalla famiglia e ad essa accordata sulla base di quanto stabilito dal Regolamento interno. Questi importi non possono essere suscettibili di variazioni in rapporto con l'Indicatore della Situazione Economica del richiedente. Questi importi devono essere corrisposti solo in caso di effettiva frequenza e non devono essere corrisposti in caso di assenze del bambino.
2. Importi giornalieri derivati da importi mensili variabili in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente (ISEE).

Gli importi giornalieri variabili in funzione del reddito si ottengono:

- moltiplicando per 11 (numero dei mesi da settembre a luglio) l'importo mensile ricavato come più avanti indicato;
- dividendo quindi il prodotto ottenuto per il numero dei giorni feriali da lunedì a venerdì conteggiabili dal 1° settembre al 31 luglio successivo.

L'importo mensile che è alla base del calcolo precedente si ottiene moltiplicando l'ISEE (che corrisponde all'ISE diviso per il coefficiente relativo al nucleo familiare) per un coefficiente che la Giunta Comunale stabilirà in sede di approvazione delle rette, contestualmente a tutte le voci di cui al presente articolo. Con lo stesso provvedimento la Giunta Comunale dovrà stabilire l'importo massimo e l'importo minimo della voce di retta variabile di cui al presente comma. L'importo minimo di questa voce della retta corrisponderà ad un ISEE al di sotto del quale non si applicheranno ulteriori agevolazioni. La somma degli importi di cui al punto 1 e di cui al punto 2, non dovrà comunque superare il costo medio pro-capite precedentemente individuato, al netto dei trasferimenti assegnati come contributo al funzionamento dell'Asilo Nido.

L'importo di cui al punto 2 deve essere corrisposto proporzionalmente all'effettivo funzionamento del servizio e non deve essere corrisposto per i giorni feriali, da lunedì a venerdì, in cui l'Asilo Nido risultasse chiuso a diverso titolo come: per disinfezioni, per chiusura stabilita con il calendario educativo, per chiusura dovuta ad agitazioni sindacali. I citati casi sono esemplificativi e non devono essere considerati esaustivi. Non si considera chiusura per agitazione sindacale il funzionamento dell'Asilo Nido con orario ridotto in occasione di astensioni inferiori alla durata del normale orario di lavoro. In questi casi dovrà essere applicata la voce di retta di cui al punto 2 senza riduzioni e la voce di retta di cui al punto 1 in misura corrispondente all'effettivo orario di funzionamento del servizio. Nel medesimo provvedimento che approva le rette, la Giunta Comunale deve fissare una percentuale di sconto della voce 2 da applicarsi in caso di frequenza part-time. Tale percentuale non può essere inferiore al 20% e non può essere superiore al 50%. Nel caso di frequenza dell'Asilo Nido da parte di più di un figlio, si applicano sconti a partire dal secondo figlio, determinati con la seguente formula:

n

$R2$ (retta variabile in rapporto con l'ISEE) X (moltiplicato) $0,8$ (zero virgola otto elevato alla potenza enne), dove "n" si ottiene con il calcolo che segue:
 $+ 2$ (più due) per ogni figlio iscritto all'Asilo Nido $- 2$ (meno 2)

Ulteriori eventuali agevolazioni potranno essere introdotte con il provvedimento che approva le rette.

Art. 3. - APPLICAZIONE DELLE RETTE - Le rette vengono di norma applicate senza modificazioni dall'inizio alla fine dell'anno educativo, salvo motivati interventi stabiliti dalla Giunta Comunale a norma di legge. Prima dell'inserimento del bambino all'Asilo Nido, alla famiglia deve essere comunicato l'ammontare della retta così come risulta dai provvedimenti attuativi del presente regolamento e la famiglia deve sottoscrivere l'impegno a corrispondere la retta così definita. La retta deve essere pagata a rate, la cui cadenza è stabilita dalla Giunta Comunale, previa comunicazione recapitata al domicilio dei genitori che hanno richiesto l'iscrizione al servizio. L'entità della retta deve essere definita dal responsabile del procedimento entro la metà del mese successivo al periodo di rateizzazione stabilito e immediatamente trasmessa al gestore del servizio di riscossione per l'inoltro alla famiglia. La famiglia dovrà provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nell'avviso; in caso contrario seguirà d'ufficio la riscossione coattiva del credito con le modalità previste dal Regolamento delle entrate. Inoltre, nel caso di riscontro del mancato pagamento di due rate, il servizio dovrà essere sospeso ed il bambino non potrà essere accolto all'Asilo Nido. La sospensione del servizio deve essere stabilita con provvedimento adottato dal Responsabile del Settore Socio Culturale e comunicata alla famiglia.

Art. 4. NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO – In materia si applicano le norme generali stabilite per l'ISEE con il DPCM 18 maggio 2001. In particolare si precisa che:

- ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare;

- per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva;
- i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati;
- come stabilito dal DPCM 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni, fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia salvo i casi di separazione, provvedimenti del giudice (sono pertanto escluse le cosiddette separazioni di fatto), divorzio, abbandono del coniuge con procedimento giurisdizionale o amministrativo in corso.

Art. 5. **NIDO APERTO E GIARDINO APERTO** - Per i restanti servizi previsti dall' art. 2 del Regolamento generale dell'Asilo Nido (Nido aperto e Giardino aperto), la Giunta Comunale stabilisce apposite tariffe e/o gratuità di frequenza.